



REGOLAMENTO DISCIPLINARE

DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL PIEMONTE

(approvato nella seduta di Consiglio del 23 aprile 2025)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. Il procedimento disciplinare nei confronti delle persone iscritte all'albo delle psicologhe e degli psicologi del Piemonte è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare della persona incolpata per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del Codice Deontologico, anche in relazione alla disciplina sulla pubblicità, o siano, comunque, ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione.
2. Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e dal presente Regolamento, adottato anche ai sensi degli artt. 2 e 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dall'art. 13 del DM 23 ottobre 2024, n. 172 nonché, dell'art. 1 comma 3 lett. i) ed l) del D. Lgs. C.P.S. n. 233/1946, per quanto applicabile.
3. La competenza disciplinare di ciascun Consiglio territoriale dell'Ordine degli Psicologi si radica al momento dell'inizio del procedimento disciplinare. Non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi trasferimenti del soggetto incolpato.
4. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte separa, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, è costituito l'Ufficio istruttorio di cui all'art. 4 del presente Regolamento, cui si rinvia.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto processo.

Art. 2

Responsabilità disciplinare, prescrizione e comunicazioni

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l'inosservanza dei doveri professionali della psicologa e dello psicologo.
2. La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

3. Del profilo soggettivo si deve tenere conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere, comunque, proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi.

4. La psicologa e lo psicologo sono sottoposti a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.

5. L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto. L'inizio dell'accertamento preliminare, coincidente con la comunicazione alla persona iscritta della notizia o della segnalazione dei fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, interrompe la decorrenza del termine prescrizionale. Analoghi effetti interruttivi discendono dalla comunicazione dell'atto recante la contestazione degli addebiti. Sono fatte salve le cause di sospensione dei termini del procedimento, quali previste dal successivo art.11.

6. Nel caso di illeciti ad effetti permanenti, la prescrizione decorre dalla cessazione definitiva della condotta illecita.

7. Tutte le comunicazioni eseguite nella fase preliminare, nel corso del procedimento e all'esito dello stesso sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (a/r) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In caso di irreperibilità della persona professionista sottoposta a procedimento disciplinare, le comunicazioni avvengono ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Art. 3

Astensione e ricusazione

1. Il componente dell'Ufficio istruttorio o del Consiglio dell'Ordine ha il dovere di astenersi dal partecipare alla fase istruttoria o decisoria, e può essere ricusato, nei seguenti casi:

- a) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore della persona incolpata o delle persone che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;
- b) se è in relazione di coniugio, parentela, ovvero se è convivente, o collega di studio o di lavoro della persona incolpata, della parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
- c) se ha motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con la persona incolpata ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
- d) se ha deposto nella vertenza come persona informata dei fatti;
- e) se ha dato consigli o manifestato pubblicamente il suo parere sulle vicende oggetto del procedimento;
- f) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.

2. L'astensione e la ricusazione devono essere proposte all'Ufficio o al Consiglio con atto scritto ovvero dichiarate a verbale nel corso della prima seduta in cui sia prevista la trattazione del fascicolo ed alla quale il componente/consigliere sia presente, con la specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate.

Sulla dichiarazione di astensione o proposta di ricusazione, l'Ufficio istruttorio o il Consiglio, quest'ultimo previamente riunito in camera di Consiglio, decide immediatamente, allo stato degli atti, con esclusione dei componenti astenuti o ricusati. Qualora l'Ufficio istruttorio o il Consiglio ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la proposta di ricusazione, le persone astenute o ricusate non

partecipano al procedimento. La seduta nel corso della quale è stata presentata la dichiarazione di astensione o la proposta di ricusazione prosegue, ove possibile, immediatamente dopo la decisione assunta in merito dall'Ufficio istruttorio o dal Consiglio.

4. Se l'astensione o la ricusazione riguarda il Presidente del Consiglio, questi è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di impedimento, dal componente più anziano per iscrizione all'albo.

Se l'astensione o la ricusazione riguarda il Coordinatore dell'Ufficio istruttorio, questi è sostituito dal componente più anziano del medesimo Ufficio, iscritto alla sezione A dell'Albo.

5. Se le cause di astensione o ricusazione coinvolgono l'intero collegio o la maggioranza dei componenti di esso, la competenza istruttoria o giudicante passa all'Ufficio istruttorio o Consiglio dell'Ordine viciniore, da calcolarsi in "linea d'aria". La decisione al riguardo assunta dal Consiglio dell'Ordine viciniore deve essere trasmessa al Consiglio regionale di provenienza, che la fa propria con specifica deliberazione.

Capo II

FASE PRELIMINARE

Art. 4

Ufficio istruttorio

1. L'Ufficio istruttorio, sulla base di esposti o su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio o d'ufficio, compie gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo al Consiglio dell'Ordine, in qualità di organo giudicante, la documentazione acquisita e la richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito, previa audizione dell'interessato.

2. L'Ufficio istruttorio è composto da 3 a 9 membri, di cui uno con funzioni di Coordinatore iscritto alla sezione A dell'albo, nominati dal Consiglio dell'Ordine tra le persone iscritte all'albo, che non siano componenti del Consiglio stesso, tra cui almeno uno iscritto alla sezione B dell'albo. Almeno uno dei componenti è estraneo alla professione ed è in possesso di competenze giuridiche, in qualità di ex magistrato, docente universitario in materia di diritto, avvocato. Nel caso di procedimenti che coinvolgono le persone iscritte alla sezione B, l'istruttoria è sempre affidata all'intero Ufficio istruttorio. Parimenti, il componente dell'Ufficio istruttorio appartenente alla sezione B partecipa alla fase istruttoria delle persone iscritte alla sezione A.

3. Nel caso di mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B, ovvero in caso di astensione o ricusazione del rappresentante della sezione B, l'ufficio opera anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

4. Il Coordinatore - responsabile dell'andamento dell'Ufficio istruttorio - convoca i membri e stabilisce l'ordine dei lavori; assegna i fascicoli disciplinari ai membri dell'Ufficio istruttorio, che in tal modo assumono la funzione di istruttore. In caso di sua assenza o impedimento l'Ufficio istruttorio nomina un vice-Coordinatore che ne fa le veci.

5. La convocazione dell'Ufficio istruttorio e la speditezza dei suoi lavori costituisce dovere d'ufficio.

6. L'istruttore incaricato, al quale è assegnato il fascicolo disciplinare, svolge l'accertamento sommario preordinato alla verifica preliminare della ricorrenza dei presupposti per l'apertura formale del procedimento disciplinare. A tal fine, l'istruttore dovrà sentire la persona iscritta interessata e potrà, altresì, sentire,

ad esempio, l'autore della segnalazione e/o altre persone informate sui fatti, ovvero richiedere informazioni od acquisire documentazione.

7. La convocazione della persona iscritta per l'audizione, effettuata anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241 del 1990, deve essere inviata a mezzo PEC, o, in alternativa, mediante lettera a.r., almeno 20 giorni prima della data prevista per l'audizione stessa e deve contenere una sintetica ma circostanziata indicazione dei fatti oggetto di accertamento, con l'allegazione, ove possibile, della segnalazione pervenuta, oltre all'indicazione del nominativo della persona responsabile del procedimento che, generalmente, coincide con quello dell'Istruttore che istruisce la pratica.

8. La persona iscritta ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia, persona iscritta all'albo degli Avvocati, di non presentarsi all'audizione e di inviare memorie e documenti, entro il giorno della prevista audizione. In caso di mancata presentazione giustificata dalla persona iscritta, questa deve essere riconvocata in altra data. In caso di persistente assenza, l'Istruttore potrà procedere comunque. Analoga procedura verrà seguita nel caso di legittimo impedimento del difensore della persona iscritta.

9. Delle audizioni e degli altri eventuali accertamenti, è redatto verbale, sottoscritto dall'Istruttore, dalle persone ascoltate e dal soggetto verbalizzatore.

10. Conclusa l'istruttoria, l'Istruttore propone all'Ufficio istruttorio l'archiviazione o l'apertura del procedimento disciplinare. L'Ufficio istruttorio decide a maggioranza dei presenti, con prevalenza, in caso di parità, del voto del Coordinatore, formulando, nel caso di proposta di apertura, i profili di addebito.

11. L'Ufficio istruttorio trasmette al Consiglio dell'Ordine tutta la documentazione relativa al fascicolo disciplinare, unitamente alla proposta di cui al comma 10, per l'assunzione delle deliberazioni di cui al successivo art. 6.

Art. 5

Archiviazione immediata

1. Il Consiglio dell'Ordine e l'Ufficio istruttorio hanno il dovere di prendere in considerazione le notizie di cui al comma 1 dell'art. 4, allorquando provengano da persone iscritte all'albo, da soggetti pubblici, da privati, o da fonti anonime debitamente circostanziate.

2. Il Consiglio, su proposta motivata del Coordinatore dell'Ufficio istruttorio, e fuori del caso di richiesta proveniente dal Procuratore della Repubblica, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare, procedendo immediatamente all'archiviazione, allorquando:

- a) i fatti palesemente non sussistano;
- b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
- c) i fatti non siano stati commessi da una persona iscritta all'albo territoriale di competenza o all'Ordine degli Psicologi;
- d) il presunto illecito sia prescritto;
- e) la segnalazione proveniente da fonte anonima non sia debitamente circostanziata

3. Nel caso di cui alla lett. c del comma 2 del presente articolo, ed ove la persona incolpata sia una psicologa o uno psicologo iscritto all'albo territoriale di altro Consiglio dell'Ordine, si procede a trasmettere gli atti al Consiglio dell'Ordine competente a promuovere l'azione disciplinare; laddove i fatti riguardino un professionista iscritto ad altro albo professionale si procede a trasmettere gli atti all'Ordine professionale di appartenenza.

4. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato e viene comunicato con PEC o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (a.r.), alla persona interessata.

5. La convocazione del Consiglio dell'Ordine per il compimento degli atti volti a deliberare l'archiviazione immediata o l'apertura del procedimento disciplinare costituisce dovere d'ufficio.

Capo III

ARCHIVIAZIONE, APERTURA E TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 6

Composizione del C.d.O nella funzione giudicante. Apertura e termine del procedimento disciplinare

1. Il Consiglio dell'Ordine, composto esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento, giudica le Iscritte gli Iscritti al proprio albo.

Nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine abbia un solo componente eletto in rappresentanza della sezione B dell'albo, esso giudica in composizione monocratica.

Nel caso in cui nel Consiglio dell'Ordine non siano presenti eletti in rappresentanza della sezione B dell'Albo, il Consiglio territoriale dell'Ordine viene integrato dal consigliere iscritto alla sezione B del Consiglio più vicino.

2. Acquisita la relazione dell'Ufficio istruttorio di cui al precedente art. 4 e sentito il Coordinatore del medesimo Ufficio che illustra la stessa in sede di Consiglio, il Consiglio dell'Ordine, qualora non decida di archiviare, delibera l'apertura del procedimento disciplinare sulla base dei profili di addebito formulati dall'Ufficio istruttorio, eventualmente integrandoli secondo le previsioni del successivo comma 5.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio dell'Ordine è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il giudizio più favorevole alla persona incolpata.

4. La delibera di archiviazione deve essere tempestivamente comunicata alla persona iscritta a mezzo PEC o, in alternativa, a mezzo lettera raccomandata a.r..

5. La delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere motivata e contenere: l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle norme di legge o del Codice Deontologico che si ritengano possano essere state violate, eventualmente integrando le contestazioni mosse alla persona interessata in sede di accertamenti preliminari, l'indicazione della seduta di trattazione del procedimento da fissarsi a non meno di 60 giorni dalla contestazione degli addebiti, la nomina del Consigliere relatore, la convocazione delle persone informate sui fatti, di cui si ritenga necessario acquisire od approfondire le dichiarazioni, l'avvertimento che la persona incolpata ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati e di presentare memorie e documenti, l'espresso avvertimento che la persona incolpata ha diritto ad essere audita dinanzi il Consiglio dell'Ordine e che qualora la persona incolpata non si presenti alla seduta del Consiglio senza un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

6. Il Presidente provvede, a mezzo PEC o, in alternativa, con raccomandata a.r., ad informare la persona iscritta dell'apertura del procedimento disciplinare, mediante comunicazione che deve contenere:

- la menzione circostanziata degli addebiti e delle norme di legge e/o del Codice Deontologico di cui si ipotizza la violazione e degli eventuali mezzi di prova disposti;
- la data ed il luogo in cui si terrà l'udienza di trattazione del procedimento disciplinare;

- l'avvertenza che la persona incolpata ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, persona iscritta all'albo degli Avvocati e che ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento;
- l'informazione che persona incolpata ha facoltà di presentare memorie, documenti e istanze istruttorie fino a dieci giorni prima della seduta;
- l'espresso avvertimento che qualora la persona incolpata non si presenti alla seduta del Consiglio senza un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza.

Dell'apertura del procedimento disciplinare è data comunicazione al Procuratore della Repubblica competente per territorio, e, per conoscenza, al Consiglio Nazionale dell'Ordine.

7. Fatte salve le cause di sospensione del procedimento e le interruzioni dei termini, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro il termine massimo di trentasei mesi dall'apertura.

8. Qualora, per qualunque motivo, in pendenza del procedimento muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti antecedentemente.

Art. 7

Le sedute e la trattazione

1. Le sedute avanti il Consiglio dell'Ordine non sono pubbliche, non possono essere registrate o audio-riprese se non previa deliberazione opportunamente motivata del Consiglio dell'Ordine e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede dell'Ente.

2. In casi eccezionali, la celebrazione della seduta disciplinare può avvenire con modalità "da remoto", dandone comunicazione alla persona incolpata e al suo legale.

3. Nel corso della seduta, la Consigliera o il Consigliere che relaziona espone oralmente i fatti addebitati, le circostanze emerse dall'istruttoria, le eventuali prove assunte, le testimonianze acquisite, le eventuali istanze istruttorie presentate dalla persona incolpata. Successivamente viene sentita la persona incolpata, cui è consentito essere presente anche durante l'intervento della Consigliera o Consigliere che relaziona.

4. Qualora pervengano dalla parte istanze istruttorie prima della seduta disciplinare di trattazione, il Consiglio può decidere sulle medesime in camera di Consiglio, alla prima riunione utile e anche in difetto di preventiva inclusione all'ordine del giorno, oppure, sempre in camera di consiglio, al termine della seduta disciplinare di trattazione, secondo quanto previsto al successivo comma 5.

5. Terminata la fase dibattimentale, il Consiglio, si riunisce in camera di Consiglio, decide in merito alle eventuali, ulteriori, istanza istruttorie presentate dalla persona incolpata, procede alla discussione ed alle valutazioni del caso e adotta – qualora non ravvisi la necessità di ulteriore istruttoria – la decisione. Alla camera di Consiglio può essere chiamato, per consultazioni su questioni tecnico giuridiche, il legale dell'Ordine.

6. Nell'ipotesi in cui il Consiglio ritenga di dover procedere ad ulteriori accertamenti istruttori, dispone in merito, fissando la data di audizione degli eventuali, ulteriori, testimoni, le modalità di assunzione della documentazione eventualmente occorrente, nonché la data della successiva seduta di trattazione del procedimento. L'espletamento dell'istruttoria può essere delegato, in tutto o in parte, all'Ufficio istruttorio di cui al precedente art.4.

7. La delibera del Consiglio assunta al termine della fase dibattimentale con cui sono disposti eventuali ulteriori accertamenti istruttori è comunicata alla persona incolpata assente a mezzo posta elettronica certificata o, in alternativa, a mezzo lettera raccomandata a.r..

8. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio, al termine della seduta, può riservarsi di emettere la decisione in una seduta successiva, dandone comunicazione alla persona incolpata a mezzo posta elettronica certificata o, in alternativa, a mezzo lettera raccomandata a.r..

Art. 8

Verbale

1. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, il processo verbale della seduta disciplinare è redatto in forma riassuntiva, sotto la direzione del Presidente, dal Segretario dell'Ordine o da persona da questi delegata ed è sottoscritto da entrambi.

2. Il verbale deve dare sinteticamente atto di tutte le attività svolte e contenere, in particolare, la data della seduta, con indicazione del giorno, mese ed anno; il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni; la menzione della relazione istruttoria; l'indicazione, se presenti, del Procuratore della Repubblica competente per territorio, della persona incolpata e del difensore, nonché delle persone informate dei fatti eventualmente audite; le dichiarazioni rese dai presenti; i provvedimenti adottati dal Consiglio e le relative votazioni; la sottoscrizione del Presidente e del Segretario dell'Ordine.

3. In alternativa alle modalità di verbalizzazione di cui al precedente comma 1, il Consiglio, previa informativa alla persona incolpata e al suo difensore ove presenti, può procedere alla audio-video registrazione della seduta disciplinare di trattazione, procedendo in un secondo momento ad estrarre dalla medesima registrazione un sommario processo verbale della seduta, avente i contenuti di cui ai commi precedenti.

Capo IV

DECISIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 9

Contenuto della decisione, pubblicazione e notificazione

1. Esaurita l'istruttoria o nei casi in cui non sia stato possibile procedere, in tutto o in parte, all'istruttoria prevista, il Consiglio dell'Ordine, nella stessa seduta, previa discussione, assume la decisione.

2. Il Consiglio dell'Ordine può deliberare, con decisione motivata:

- l'archiviazione del procedimento disciplinare;
- l'irrogazione della sanzione disciplinare, secondo quanto previsto dal successivo art. 10;
- la sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

3. La deliberazione del Consiglio deve contenere:

- nome, cognome, luogo e data di nascita della persona incolpata;
- esposizione dei fatti;
- svolgimento del procedimento;
- motivazione;
- dispositivo recante l'indicazione dei voti favorevoli, dei voti contrari e delle astensioni;
- la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese ed anno;

- la sottoscrizione del Presidente, del Segretario e della Consigliera o Consigliere relatrice/relatore;
- la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese ed anno;
- l'avviso che avverso la deliberazione può essere proposta impugnazione mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, dalla persona interessata o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

4. La decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine entro il termine di sessanta giorni dalla seduta nel corso della quale è stata assunta.

5. Il Segretario provvede ad annotare in calce all'originale della decisione la data del deposito ed a comunicarla, a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC, alla persona interessata ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio entro i successivi 20 giorni, nonché a trasmetterla, per conoscenza, in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio nazionale.

Art. 10

Sanzioni disciplinari

1. Ai sensi dell'art. 26 della L. 56/89, possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'avvertimento, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo della persona incolpata ai suoi doveri;
- b) la censura, consistente nel biasimo per la mancanza commessa;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo, che può essere pronunciata quando la persona iscritta abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale.

2. La sanzione disciplinare è irrogata secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto del profilo soggettivo della persona incolpata nella commissione del fatto, della gravità dei fatti contestati e delle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi.

3. In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari identici, il Consiglio può applicare alla persona iscritta una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.

Art. 11

Sospensione del procedimento e rilevanza della sentenza penale

1. Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, in qualsiasi momento, può disporne la sospensione, in caso di pendenza di procedimento penale a carico della medesima persona per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio.

2. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno della piena conoscenza, da parte del Consiglio dell'Ordine, del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.

3. Il procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale può essere ripreso qualora, anche in seguito all'attività di monitoraggio dei procedimenti penali pendenti, siano acquisiti elementi nuovi e sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo.

4. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653, c.p.p. Conseguentemente:

- Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che "il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce reato o che il dipendente non lo ha commesso", l'Ufficio istruttorio, su istanza dell'interessato da proporsi entro il termine di decadenza di sei (6) mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale;

- Se il procedimento disciplinare non sospeso si conclude con l'archiviazione e il procedimento penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'Ufficio istruttorio, deve riaprire, entro sei (6) mesi dalla piena conoscenza della sentenza, il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale.

5. Il procedimento disciplinare è sospeso in caso di cancellazione dall'albo della persona incolpata. La persona cancellata viene iscritta in un apposito registro istituito presso il Consiglio Nazionale, consultabile da tutti gli Ordini. Il procedimento prosegue in caso di successiva iscrizione della medesima persona allo stesso albo o ad altro albo delle psicologhe e degli psicologi, e sono fatti salvi gli atti compiuti prima della sospensione.

Capo V

SOSPENSIONE E RADIAZIONE DI DIRITTO

Art. 12

Sospensione di diritto

1. La sospensione di diritto dall'esercizio della professione ha luogo nei seguenti casi:

- ipotesi previste dall'art. 35 del codice penale;
- interdizione dai pubblici uffici o dalla professione per una durata non inferiore a due anni, per effetto di sentenza penale passata in giudicato;
- emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
- applicazione di una delle misure di sicurezza detentive di cui all'art. 215, comma secondo, nn. 2 e 3, del codice penale;
- applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive di cui all'art. 215, comma terzo, del codice penale;
- morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine quando la persona iscritta dimostra di avere corrisposto le somme dovute.

2. La sospensione di diritto è deliberata dal Consiglio, informata la persona iscritta, senza che abbia luogo un procedimento disciplinare. La sospensione si protrae finché perdura l'efficacia del provvedimento giurisdizionale da cui è stata determinata.

Art. 13

Radiazione di diritto

1. La radiazione è pronunciata di diritto quando la persona iscritta è stata condannata, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva non inferiore a due anni per un reato non colposo.

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona radiata può, a domanda, essere nuovamente iscritta una volta ottenuta la riabilitazione secondo le norme di procedura penale.
3. Sull'istanza di reiscrizione provvede il Consiglio in conformità delle stesse disposizioni previste per l'iscrizione.

Capo VI

RICORSI ED ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 14

Ricorsi

1. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine possono essere impugnate, con ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso.
2. Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato. La proposizione dell'azione sospende l'efficacia del provvedimento disciplinare.
3. Contro la sentenza del Tribunale che conferma il provvedimento disciplinare, l'interessato può ricorrere alla Corte d'Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento avanti al Tribunale. Avverso la sentenza della Corte d'Appello è dato è dato ricorso per Cassazione.
4. Nel caso di accoglimento del ricorso e di annullamento del provvedimento disciplinare da parte dell'Autorità giudiziaria, ove il Consiglio dell'Ordine decida, eseguite le valutazioni del caso, di non impugnare la decisione, provvede, con apposita deliberazione, a prendere atto della sentenza di annullamento, adottando, ove necessario, i provvedimenti conseguenti.

Art. 15

Esecutività dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono eseguiti una volta divenuti definitivi.
2. I provvedimenti disciplinari divengono definitivi con l'inutile decorso del termine di impugnazione previsto dall'articolo precedente o, nel caso di proposizione del ricorso, col passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'impugnazione.

In tale ultimo caso, ai fini dell'esecuzione del provvedimento disciplinare, occorrerà rinnovarne la comunicazione alla persona interessata a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata a.r.

Art. 16

Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni

1. I provvedimenti di sospensione, dopo essere divenuti esecutivi, sono annotati sull'albo online.
2. Sono del pari annotati sull'albo tutti i provvedimenti per i quali l'annotazione sia espressamente prevista da disposizione di legge o regolamentare.
3. Tutti i provvedimenti disciplinari e gli atti di archiviazione sono inseriti, in originale, nell'apposito archivio dell'Ordine. Copia delle deliberazioni e di tutti gli atti e documenti ad essa connessi sono inseriti nel fascicolo personale della persona iscritta, detenuto presso la sede dell'Ordine.
4. L'accesso a tali atti è consentito nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 17

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione con deliberazione del Consiglio territoriale.
2. Il presente Regolamento si applica, oltre che alle segnalazioni disciplinari pervenute successivamente alla sua entrata in vigore, anche ai procedimenti disciplinari pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali il Consiglio non abbia ancora deliberato l'apertura del procedimento ai sensi dell'art. 8 del Regolamento disciplinare previgente.
3. Resta in ogni caso ferma la validità degli atti già compiuti.